

L'evoluzione della *Timber Regulation* europea


Legalità e sostenibilità delle produzioni agro-forestali ed affermazione della *due diligence* nel nuovo regolamento “Deforestazione zero”.

Gli aspetti operativi

Angelo Mariano



LIFE Legal Wood (LIFE18 GIE/DK/000763 – Support EUTR II) Workshop nazionale del 3 marzo 2022



- ✓ **Prodotti regolamentati (3-6)**
- ✓ **Definizioni rilevanti (7-8)**
- ✓ **Divieti e principali obblighi di Operatori e Commercianti (9-11)**
- ✓ **Mandatario (12)**
- ✓ ***Due diligence* (13-15)**
- ✓ **Valutazione dei Paesi - *Benchmarking* (16)**
- ✓ **Controlli (17)**
- ✓ **Autorità competenti e doganali (18)**
- ✓ **Sistema d'informazione ed interfaccia elettronica (19)**
- ✓ **Entrata in vigore ed attuazione del regolamento (20)**

Prodotti regolamentati (I)

Bovini

- Animali vivi
- Carni e frattaglie fresche, refrigerate o surgelate
- Pelli e cuoi



Cacao

- Grani, interi o infranti, grezzi o torrefatti
- Gusci, bucce e altri residui di cacao
- Pasta di cacao, anche sgrassata
- Burro, grasso e olio di cacao
- Cacao in polvere, senza aggiunta di dolcificanti
- Cioccolata e altre preparazioni contenenti cacao



Caffè (anche torrefatto o decaffeinato)

- Bucces e pellicole di caffè
- Succedanei contenenti caffè in qualsiasi proporzione



Palma da olio

- Olio di palma grezzo o raffinato
- Noci e mandorle di palma
- Oli di palmisto e babassu e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
- Residui solidi dei frutti della palma, anche macinati o agglomerati in forma di pellet



Soia

- Semi interi o frantumati
- Farine e semole
- Oli e frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
- Residui solidi dell'estrazione dell'olio di soia, anche macinati o agglomerati in forma di pellet



4401 Legna da ardere in tondelli, ceppi...

4403 Legno grezzo, anche scortecciato...

4406 Traversine di legno...

4407 Legno segato, tagliato per il lungo...

4408 Fogli da impiallacciatura...

4409 Legno profilato...

4410 Pannelli di particelle, OSB e simili

4411 Pannelli di fibre di legno...

4412 Legno compensato...

4413 00 00 Legno detto "addensato",
in blocchi, tavole, listelli o profilati

4414 00 Cornici di legno per quadri...

4415 Casse, cassette, gabbie, di legno, palette
di carico...

4416 00 00 Fusti, botti, tini...

4418 Lavori di falegnameria e carpenteria ...

Pasta di legno e carta dei capitoli **47** e **48** con
l'eccezione di prodotti a base di bambù e
materiali da riciclare (avanzi o rifiuti)

9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60

e **9403 90 30** Mobili di legno

9406 10 00 Costruzioni prefabbricate





Deforestazione: conversione (antropogenica o meno) di una foresta all'uso agricolo.

Degrado forestale: operazioni di raccolta che non sono sostenibili e provocano la riduzione o la perdita della produttività biologica o economica e della complessità degli ecosistemi forestali, con conseguente riduzione a lungo termine dei benefici complessivi offerti dalla foresta, tra cui legno, biodiversità e altri prodotti o servizi.

Operazioni di raccolta sostenibili: la raccolta effettuata tenendo conto del mantenimento della qualità del suolo e della biodiversità con l'obiettivo di ridurre al minimo gli impatti negativi e in modo da evitare la raccolta di ceppi e radici, il degrado delle foreste primarie o la loro conversione in piantagioni forestali e la raccolta su suoli vulnerabili e ridurre al minimo i grandi tagli a raso...

«A deforestazione zero»:

- (a) materie prime e loro derivati prodotti su terreni che non sono stati oggetto di deforestazione (dopo il 31 dicembre 2020);
- (b) legno raccolto senza causare degrado forestale (dopo il 31 dicembre 2020).



Appezzamento: porzione di terreno caratterizzata da condizioni sufficientemente omogenee da consentire la valutazione a livello aggregato del rischio di deforestazione e degrado forestale associato alle materie prime ivi prodotte.

Prodotti non conformi: merci non prodotte "a deforestazione zero" o nel rispetto della legislazione applicabile nel paese di produzione.





Le materie prime e i prodotti possono essere immessi sul mercato o venire esportati dall'UE se risultano:

- a **deforestazione zero**;
- **conformi alla legislazione** del paese di produzione;
- oggetto di una **dichiarazione di dovuta diligenza**.





- Esercita la dovuta diligenza prima di immettere sul mercato UE i prodotti interessati, o prima di **esportarli** da tale mercato...
- Prima di immettere prodotti sul mercato o di esportarli presenta alle Autorità competenti una **dichiarazione di dovuta diligenza** attestante che il rischio riscontrato è trascurabile...
- Conserva per almeno cinque anni copia della dichiarazione di dovuta diligenza.
- Comunica all'autorità competente eventuali nuove informazioni sulla non conformità di prodotti già immessi sul mercato.



- Si dota di un DDS che aggiorna almeno una volta l'anno.
- Conserva per almeno cinque anni la documentazione relativa alla dovuta diligenza (registri, misure e procedure pertinenti) ed a richiesta, la mette a disposizione dell'Autorità competente.
- L'operatore non PMI elabora ogni anno una **relazione sul proprio DDS** (che comprende le misure adottate per adempiere ai propri obblighi) e ne dà la **più ampia diffusione possibile**, anche sul web.

Principali obblighi del Commerciante

Il **Commerciante** che, in base alla propria categoria aziendale, non rientra tra le PMI è considerato a tutti gli effetti un **Operatore** e ne condivide i gli obblighi.



Il **commerciante PMI** invece è tenuto a:

- **conoscere** nome, denominazione commerciale o marchio registrato, indirizzo postale, e-mail e sito web di **chi gli ha fornito** i prodotti e dei commercianti **ai quali** (a sua volta) **li ha rivenduti**;
- **conservare** per almeno cinque anni tali informazioni e fornirle su richiesta all'autorità competente;
- **comunicare** all'autorità competente eventuali nuove informazioni sulla non conformità di prodotti già immessi sul mercato.

Mandatario



L'operatore od il commerciante (non PMI) può **incaricare un mandatario** di presentare per suo conto la dichiarazione di dovuta diligenza, **restando comunque unico responsabile della conformità** dei prodotti immessi o rivenduti sul mercato.

Su richiesta, il mandatario fornisce alle autorità competenti una copia del mandato in una lingua ufficiale dell'Unione europea.

Elementi essenziali:

- Identificazione del Paese di produzione;
- Descrizione del prodotto (denominazione commerciale, tipo e indicazione della specie);
- Quantità (peso, volume o numero di unità);
- **Geo-localizzazione degli appezzamenti e data di produzione;**
- Nome, email e indirizzo del fornitore;
- Nome, email e indirizzo del commerciante (a cui viene rivenduto il prodotto);
- Informazioni verificabili secondo cui il prodotto è «a deforestazione zero»;
- Informazioni verificabili sul rispetto della legislazione del Paese di produzione.





Parametri principali della valutazione del rischio:


- Presenza di foreste nel paese e nella zona di produzione;
- Diffusione della deforestazione o del degrado forestale nel paese, nella regione e nella zona di produzione;
- Attendibilità di fonti ed informazioni raccolte e collegamenti con altra documentazione;
- Preoccupazioni inerenti al paese (corruzione, falsificazione di documenti, carenze nell'applicazione della legge, conflitti armati o sanzioni ONU-UE);
- Complessità dell'approvvigionamento e difficoltà nel risalire all'appezzamento in cui sono state prodotte le materie prime;



- Rischio di commistione con prodotti di origine sconosciuta o provenienti da zone oggetto di deforestazione o degrado forestale;
- Raccomandazioni dei gruppi di esperti della **CE**;
- Preoccupazioni fondate (*substantiated concerns*);
- Informazioni complementari sulla conformità al regolamento, anche provenienti da **schemi di certificazione** o da altri regimi verificati da terzi.

L'Operatore dimostra come ha verificato le informazioni e determinato il grado di rischio e predispose politiche, controlli ed eventuali procedure d'attenuazione.

L'Operatore non PMI, nomina un responsabile della conformità a livello dirigenziale avvalendosi anche di audit di parte terza.



Il regolamento istituisce un **sistema a tre livelli** per la valutazione dei paesi o di parti di essi. La **CE** pubblica ed aggiorna l'elenco di quelli che presentano un rischio **basso, medio o alto** di deforestazione e/o degrado forestale.

Nel caso d'importazione da paesi a basso rischio, l'operatore effettua la **due diligence semplificata**, consistente nella sola fase di accesso alle informazioni.

Ogni Stato membro UE controlla **almeno il 5% degli operatori** ed **il 5% della quantità** di ciascun prodotto importato od esportato.



Nel caso di prodotti provenienti da **Paesi ad alto rischio**, si adottano **controlli rafforzati** e la quota sale al 15%.

Per l'effettuazione dei controlli, le autorità competenti (**AC**) tengono conto in particolare del grado di **rischio attribuito ai paesi** e dei precedenti di **conformità** (o non conformità) di operatori e commercianti.

Le **AC** fissano una **frequenza ridotta di controllo** per gli operatori ed i commercianti che hanno rispettato appieno e in modo continuativo le prescrizioni del regolamento.

Le Autorità competenti (AC) stabiliscono la conformità dei prodotti mediante i controlli



Il numero di riferimento assegnato alla dichiarazione di dovuta diligenza di un prodotto che entra o esce dall'UE viene comunicato all'autorità doganale (AD) al momento della presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica o esportazione. In quel momento le AD verificano lo status della dichiarazione di dovuta diligenza (mediante l'interfaccia elettronica predisposta dalla CE).

Le AC, sulla base delle dichiarazioni di dovuta diligenza, notificano alle AD la necessità di controllare eventuali prodotti prima della relativa immissione in libera pratica od esportazione.

In caso di prodotti non conformi, le AD non ne autorizzano l'immissione in libera o l'esportazione e su richiesta delle AC, possono distruggerli o confiscarli.

La **CE** istituisce un sistema d'informazione (**Registro**) accessibile alle autorità doganali, alle autorità competenti, agli operatori ed ai commercianti. Il sistema prevede:



- la registrazione di operatori, commercianti, mandatari e dichiarazioni di dovuta diligenza, con rilascio di un numero di riferimento per ciascuna di esse;
- la registrazione dell'esito dei controlli delle dichiarazioni di dovuta diligenza;
- l'interconnessione con l'ambiente dello sportello unico doganale;
- la definizione del profilo di rischio di operatori, commercianti e prodotti.

La **CE** sviluppa anche un'interfaccia sull'ambiente dello sportello unico UE per consentire la trasmissione di notifiche e richieste tra i sistemi doganali ed il **Registro**.



- Il Consiglio UE ha avviato l'esame della proposta a **Gennaio 2022**
- La pubblicazione potrebbe avvenire nell'**Autunno 2022**

Entro **tre mesi** gli Stati membri notificano i nomi delle **Autorità competenti**.

Gli articoli rilevanti per **Operatori** e **Commercianti** si applicano a decorrere da **12 mesi** dall'entrata in vigore del regolamento (**Autunno 2023 ?**). Fanno eccezione le **microimprese** (aziende con meno di 10 dipendenti e fatturato fino a due milioni €) per cui tale decorrenza è di **24 mesi**.

Nel frattempo gli Stati membri **devono** definire il **regime sanzionatorio** applicabile.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE !

Angelo Mariano

conlegno

consorzio servizi legno sughero

angelo.mariano@conlegno.eu

LIFE Legal Wood

EUTR knowledge, tools and training

This material is developed with the support from the EU LIFE Programme. The European Commission (donor) is not responsible for any claims or views presented in this material. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute endorsement of the contents which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of information contained therein.

Read more on www.preferredbynature.org/projects/closing-gaps-illegal-timber-trade